

## COMUNE DI .....

### Il responsabile del servizio

#### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha previsto l'avvio, da parte delle pubbliche amministrazioni, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;
- allo scopo predetto, l'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo 2015, è tenuta a definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, il quale, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve indicare le modalità e i tempi di attuazione, nonché deve esporre in dettaglio i risparmi da conseguire;
- entro il 31 marzo 2016, l'Amministrazione comunale deve predisporre e pubblicare una relazione sui risultati conseguiti;
- il predetto piano di razionalizzazione deve tenere conto dei seguenti principi: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- nell'attuazione del piano operativo predetto, si applicano le disposizioni in materia di mobilità del personale e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione di cui all'art. 1, commi 536-568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

#### **Premesso inoltre che:**

- l'art. 3, commi 27 ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già previsto che le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, con obbligo

di cessione delle partecipazioni vietate;

**Considerato che:**

- per quanto riguarda le specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente, di cui al d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., come recentemente novellato dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, dispone, in particolare all'art. 147, che, in un'ottica di "unicità" della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente;

- la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che "*nessuna forma di gestione del servizio idrico e del relativo patrimonio può rimanere in capo ai singoli enti*" (T.A.R. Lombardia Milano, 12 gennaio 2015, n. 98) e che ai fini di una "*gestione omogenea del servizio idrico integrato, ... i singoli Comuni non vantano il potere di autodeterminarsi e ogni decisione deve avvenire all'interno dell'Autorità e secondo le sue regole di funzionamento*" (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 12 marzo 2014, n. 239);

- anche la Corte costituzionale, con recente sentenza n. 32 del 12 marzo 2015, ha ribadito che la disciplina legislativa tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche presuppone di demandare ad un'unica Autorità preposta all'Ambito Territoriale Ottimale le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio;

- l'art. 153, comma 1, del Codice dell'ambiente, come novellato dalla l. n. 164/2014, ha previsto un termine perentorio per l'affidamento in regime di concessione d'uso gratuita delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato al gestore d'ambito, corredando tale disposizione con la previsione di un sistema di poteri sostitutivi e con l'affermazione che un'eventuale inottemperanza comporta responsabilità erariale;

**Preso atto che:**

- la società ....., di cui l'Amministrazione detiene il .....% del capitale sociale, è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato, la quale è stata successivamente trasferita, ai sensi di legge, al soggetto, ovvero Uniacque s.p.a., individuata dall'Autorità (ora ente di governo) d'Ambito quale gestore unico,

OPPURE

- la società ....., di cui l'Amministrazione detiene il .....% del capitale sociale, è stata costituita per

la gestione del servizio idrico integrato, il quale viene a tutt'oggi gestito dalla medesima società solo in via di fatto, non essendo stata ammessa tale compagine alla continuazione della gestione fino alla scadenza dell'originaria concessione attribuita dall'Amministrazione comunale, con conseguente necessità di consentire, per quanto di competenza, il subentro, ai sensi di legge, da parte del soggetto individuato dall'Autorità (ora ente di governo) d'Ambito quale gestore unico, ovvero Uniacque s.p.a.;

**Rilevato che:**

- l'Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche;
- l'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'*in house providing*, "*la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta*";

**Ritenuto che:**

- la società ....., in considerazione di tutto quanto fin qui esposto, non rientra più tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale;
- la partecipazione nella predetta società rappresenti una duplicazione rispetto alla partecipazione detenuta in Uniacque s.p.a., quale gestore unico d'ambito;
- nell'ottica individuata dalla legge di stabilità per il 2015, occorre procedere ad una aggregazione, anche per mezzo di fusione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi;

**Vista:**

- l'ipotesi prospettata da Uniacque s.p.a. di proseguire nel processo di realizzazione della gestione unica d'ambito tramite la fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. delle società, come ....., tuttora esistenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

**Ritenuto inoltre che:**

- la predetta ipotesi sia in grado di realizzare gli obiettivi imposti dal legislatore, sia sotto il profilo dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato su base territoriale ottimale, sia dal punto di vista dell'obbligo di riduzione della partecipazione societarie;

- in tal caso, l'Amministrazione comunale sarebbe in grado di conseguire i seguenti risparmi di spesa.....

Tutto ciò premesso,

#### **RITIENE**

- di richiamare tutto quanto illustrato quale relazione tecnica ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità del 2015;

- per l'effetto, di individuare quale soluzione in grado di conseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie e i risparmi di spesa previsti dal legislatore il compimento dell'operazione di fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. della società ....., previa valutazione del rapporto di concambio tra azioni della società incorporante e azioni/quote della società incorporata, tenuto conto della natura del servizio idrico integrato e dei beni infrastrutturali strumentali allo stesso;

- di individuare la seguente tempestica di massima dell'operazione predetta: .....

- di sottoporre la presente relazione al Sindaco/Giunta e al Consiglio comunale per le valutazioni e deliberazioni di rispettiva competenza.